

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 18/03/2025

FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato quanto segue:

- ha chiesto il consolidamento della cessione del quinto tramite un diverso intermediario;
- a seguito di estinzione anticipata, riceveva un conteggio estintivo da parte dell'intermediario convenuto non comprensivo del rimborso di parte delle spese, comprese quelle assicurative, sulla base di quanto indicato dalla sentenza c.d. Lexitor;
- contattava l'intermediario, ottenendo risposta circa la corresponsione del dovuto tramite conteggio estintivo.

La ricorrente domanda, quindi, il rimborso delle spese non conteggiate nel calcolo di estinzione della cessione del quinto. Nelle repliche, la ricorrente quantifica il rimborso nella misura di € 862,71.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- nonostante gli effetti della pronuncia CGUE “Lexitor”, risulta applicabile al rapporto di finanziamento l’art. 6 bis del d. P.r. 180 del 1950, che ha ingenerato in capo agli enti finanziatori il “legittimo affidamento” circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi “up-front” (non rimborsabili) e costi “recurring” (rimborsabili);
- la norma su richiamata, come le Disposizioni di vigilanza emesse in forza di tale previsione legislativa, non sono state dichiarate incostituzionali e deve ritenersi che le stesse sopravvivano alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022;
- successivamente alla sentenza Lexitor è in ogni caso intervenuta la sentenza della CGUE del 09/02/2023, i cui principi, seppur ricadenti direttamente in materia di credito immobiliare, possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie, poiché la differenza tra essi e i principi della sentenza Lexitor è solo di “contesto”, non di “merito”
- con l’esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato alla cliente, mai contestato, la stessa ha accettato di definire l’estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI,
- nel contratto sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125-sexies TUB. Precisamente, sono illustrati, anche i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ossia i “costi di istruttoria e i “costi per l’intermediario del credito”, oltre che gli “oneri erariali” (art. 3 del SECCI e art. 7 del contratto) oneri, tutti i predetti, che restano a carico del cliente in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto e nella concessione ed erogazione del credito;
- i costi oggetto di controversia non sono soggetti a rimborso, essendo riferiti alla fase di conclusione del contratto, e non potendo quindi essere considerati costi non goduti per estinzione anticipata del rapporto;

- la mancata restituzione proporzionale di tali voci contrattuali è stata, inoltre, liberamente accettata dalla ricorrente in sede negoziale, dal momento che il conteggio estintivo è stato elaborato sulla base delle specifiche condizioni previste dal contratto e dal modulo SECCI;
- anche la giurisprudenza di merito ha affermato che non è corretto fare riferimento a disposizioni normative sopravvenute, allorquando le clausole liberamente accettate dal cliente stabilivano correttamente e chiaramente quali costi fossero da considerarsi di natura up-front, e dunque non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- il conteggio estintivo trasmesso alla cliente deve ritenersi pienamente corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nel conteggio estintivo.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 22/10/2020 ed estinto anticipatamente in data 30/11/2024, dopo la scadenza di 48 rate su 120 totali.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione

anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione Epea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 22/10/2020, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

A causa dell'assenza del modulo SECCI agli atti, nel quale è contenuta la descrizione delle commissioni/spese applicate e delle condizioni in caso di estinzione anticipata del contratto, si applicheranno i criteri sostitutivi elaborati dai Collegi ABF, così qualificando le Spese d'istruttoria come upfront.

Applicando il criterio pro rata temporis alle commissioni chieste a rimborso, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Importo rata	191,00						
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%						
Data di inizio del prestito	01/12/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,32%						
rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Costi di istruttoria			550,00	Upfront	38,32%	210,76			210,76
Costi intermediario del credito			687,60	Recurring	60,00%	412,56	0,00		412,56
		Totale	1.237,60						623,32
Campi da valorizzare									
Campi calcolati									

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 623,00, è inferiore a quanto domandato a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla cliente (€ 742,56), la quale ha invece applicato il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo richieste.

La cliente chiede, per la prima volta in sede di repliche, anche il rimborso dell'importo di € 120,15, addebitato in sede di conteggio estintivo a titolo di "penale estinzione anticipata", limitandosi ad affermare l'illegittimità del relativo addebito.

Al riguardo si osserva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

La domanda proposta, pertanto, non merita accoglimento.

In sede di ricorso, la cliente afferma genericamente che non le sono stati restituiti gli importi a titolo di oneri assicurativi in sede di conteggio estintivo. La domanda di rimborso di tali importi non viene specificata né in sede di ricorso né in sede di replica e all'interno del contratto allegato non si evince la presenza di oneri in tal senso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 623,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA